

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“FIORI DI VETRO ODV”

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche una associazione avente la seguente denominazione: “FIORI DI VETRO ODV”, da ora in avanti denominata “associazione” con sede legale in Empoli, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone autistiche e dei loro familiari. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le dette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e più precisamente quelle indicate alle lettere:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

u) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del Codice del Terzo settore;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 2

L'associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dall'associato in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, ed anche le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario-tesoriere) vengono attribuite dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri di organi sociali devono essere associati.

ART. 3

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato per fini di solidarietà sociale, umana e civile, a favore delle persone autistiche e dei loro familiari

ART. 4

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi nell'ambito delle attività di interesse generale indicate all'art.1:

- Promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, a difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ad



incrementare le conoscenze dell'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche.

- Creare un collegamento tra le loro famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche e il valore essenziale, come primaria componente educativa.
- Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, genitori, familiari e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni.
- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altri enti non lucrativi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviate a favore delle persone autistiche.

SOCI

ART. 5

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, motivando la sua eventuale deliberazione di rigetto, dandone entro 60 giorni comunicazione all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

All'atto dell'ammissione, il socio dovrà versare la quota associativa. I versamenti annuali successivi dovranno essere effettuati entro il 31.03 di ogni anno. Il socio ammesso nel corso dell'anno dovrà versare l'intera quota annuale.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano già rinnovato la tessera sociale. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta al Presidente.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

ART. 6

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per gravi danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Il provvedimento motivato di espulsione, deliberato dal Consiglio Direttivo, ascoltando le controdeduzioni dell'interessato, è comunicato per iscritto al socio espulso

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano nessun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo; è annuale, non è frazionabile né rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile. I soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 8



li

I soci dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 9

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, quando nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, 2 comma del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Presidente dell'associazione deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima, anche tramite fax o posta elettronica

ART. 11

L'assemblea è formata da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.12

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita; Per l'assemblea straordinaria, che delibera su eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una terza convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di persona o per delega di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti di persona o per delega all'assemblea.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è sempre richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse tre deleghe per ciascun socio

ART. 13

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 14

Il Consiglio direttivo è formato da 3 o 5 membri e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ed è convocato a mezzo lettera, e-mail, o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri.

Tutte le persone che compongono il Consiglio direttivo sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti del terzo settore o senza scopo di lucro associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione). Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 15

Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati, ivi compreso la loro espulsione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 16

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa.
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Al termine di ogni esercizio sociale devono essere redatti a cura del Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. L'esercizio di bilancio coincide con l'anno solare.

Viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio deve essere depositato nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.1, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsto dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Le entrate della associazione sono costituite da:

- Le quote associative e i contributi straordinari dei soci;
- Contributi di privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite patrimoniali
- Entrate derivanti da attività, diverse da quelli di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del terzo settore.
- Proventi derivanti da attività benefiche e sociali
- Entrate da raccolta fondi
- Ogni altro tipo di entrata ammessa dal Codice del terzo settore.

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili inventariati, crediti, depositi bancari e postali, denaro contante in cassa. Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata

ART. 20

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a



Handwritten signature or mark.

favore di enti del terzo settore che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

NORME RESIDUALI

ART. 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 12/01/2022 al n° 66

Serie 3-N 2 originali Esatti euro

Il funzionario
Valentino Pallante (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale